

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

Incontro di rilevazione sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Approvato con deliberazione del Comitato Paritetico Interregionale in data 29 luglio 2026

AVVERTENZA PRELIMINARE

Il presente regolamento è reso disponibile all'impresa al momento della richiesta e ne costituisce condizione di accesso. La sua accettazione è raccolta contestualmente alla richiesta stessa.

Gli articoli 2 e 7 definiscono i limiti del servizio; l'articolo 11 riguarda gli obblighi informativi cui E.N.Bi.Form. è tenuto per legge: si raccomanda di darne lettura integrale.

Art. 1 — Oggetto

1

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di incontro di rilevazione sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, promosso e veicolato da E.N.Bi.Form. nell'ambito delle funzioni di supporto alle imprese previste dall'art. 51, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 ed erogato da O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord nei territori di propria competenza, per il tramite della Commissione Paritetica Interregionale Tecnica di Certificazione, Asseverazione e Verifica.
2. Il servizio consiste in un incontro presso l'impresa, o in modalità concordata, nel corso del quale un rilevatore incaricato raccoglie le dichiarazioni del datore di lavoro secondo la scheda di rilevazione adottata dalla Commissione, e nella consegna della scheda compilata e del prospetto di smistamento.
3. Il servizio è rivolto alle imprese, indipendentemente dall'adesione al sistema bilaterale, alle condizioni economiche di cui all'art. 8.

Art. 2 — Natura del servizio e limiti

1. Il servizio ha natura ricognitiva e informativa. Non costituisce attività di vigilanza, non costituisce consulenza e non produce alcuna attestazione di conformità.

2. Il rilevatore incaricato raccoglie e trascrive le dichiarazioni rese dal datore di lavoro. Non svolge accertamenti, non acquisisce copia della documentazione aziendale, non ne valuta il contenuto e non esprime giudizi sull'adeguatezza degli assetti.
3. La scheda di rilevazione riporta esclusivamente quanto dichiarato dal datore di lavoro alla data dell'incontro. Ogni valutazione di merito e ogni indicazione operativa competono ai professionisti incaricati dall'impresa per i rispettivi ambiti.
4. L'attività dell'Organismo si esaurisce, per ogni ambito trattato nella scheda, nella rilevazione e nell'indicazione della figura professionale competente. Le voci in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sottoposte al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e all'eventuale HSE manager dell'impresa.
5. Qualora l'impresa intenda successivamente affidare un incarico professionale, può rivolgersi a E.N.Bi.Form., che mette in contatto l'impresa con i consulenti del proprio network. L'Ente non assume incarichi professionali diretti e non è parte del rapporto che ne consegue, il quale intercorre esclusivamente fra l'impresa e il professionista. Tale attività è distinta dal servizio disciplinato dal presente regolamento, presuppone una richiesta dell'impresa successiva alla consegna della scheda e non è in alcun caso prospettata dal rilevatore in sede di incontro.
6. Il servizio non sostituisce né esonera dagli obblighi previsti dalla legge in capo al datore di lavoro, all'organo amministrativo e ai soggetti dotati di deleghe.

Art. 3 — Soggetti coinvolti

1. Il servizio è promosso e veicolato da E.N.Bi.Form. ed è erogato, nei rispettivi territori di competenza, dagli Organismi Paritetici Interregionali che ne hanno strutturato l'attività per il tramite delle proprie commissioni tecniche. Il presente regolamento disciplina il servizio erogato da O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord per il tramite della Commissione Paritetica Interregionale Tecnica di Certificazione, Asseverazione e Verifica, la quale ne definisce la metodologia, adotta la scheda di rilevazione e ne cura l'aggiornamento ai sensi degli artt. 10, comma 4, e 20, comma 5, del proprio disciplinare operativo.
2. Il rilevatore incaricato opera secondo le istruzioni dell'Organismo ed è tenuto alla riservatezza su quanto appreso nel corso dell'incontro. Nel consegnare la scheda si limita a indicare la figura professionale competente per ciascun ambito, senza segnalare nominativi.

3. Il rilevatore che versi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto all'impresa oggetto della rilevazione, ne dà immediata comunicazione e si astiene dall'incarico, ai sensi dell'art. 8 del disciplinare operativo della Commissione.

Art. 4 — Modalità di accesso

1. La richiesta è presentata mediante il modulo disponibile sul sito istituzionale, completo dei dati dell'impresa e dei consensi previsti.
2. La richiesta si intende perfezionata al momento del buon esito del pagamento. La trasmissione del modulo non costituisce di per sé conferma dell'appuntamento.
3. L'Organismo contatta l'impresa entro quindici giorni lavorativi dal perfezionamento per la definizione della data. L'incontro si svolge di norma entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei rilevatori sul territorio e con le esigenze aziendali.
4. L'Organismo si riserva di non dare seguito a richieste manifestamente estranee alle finalità del servizio, con restituzione integrale delle somme versate.

3

Art. 5 — Svolgimento dell'incontro

1. All'incontro deve presenziare il datore di lavoro o un soggetto munito di delega, in condizione di rendere le dichiarazioni richieste. L'impresa può farsi assistere dai propri consulenti.
2. Al termine dell'incontro la scheda è sottoscritta dal datore di lavoro e dal rilevatore. Copia della scheda e del prospetto di smistamento è consegnata all'impresa.
3. Qualora l'incontro non possa concludersi per indisponibilità delle informazioni, la scheda è comunque consegnata nella parte compilata, con evidenza delle voci rimaste prive di riscontro.
4. **Il servizio si esaurisce con la consegna della scheda e del prospetto di smistamento e non esprime alcun giudizio. Un eventuale ulteriore accesso presso l'impresa, a qualunque titolo richiesto, forma oggetto di autonoma richiesta e di distinto versamento secondo le condizioni vigenti al momento.**
5. **A fronte delle attività attuate dal datore di lavoro sulla base delle risultanze della rilevazione, di concerto con i consulenti che ne hanno preso in carico gli esiti e da questi o dal datore di lavoro medesimo relazionate, può essere richiesto a E.N.Bi.Form. un parere sull'esito. La richiesta è autonoma rispetto al servizio disciplinato dal presente regolamento e segue procedura distinta, la cui disciplina è rimessa alla Commissione.**

Art. 6 — Valore delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni riportate nella scheda sono rese dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità e riflettono quanto a sua conoscenza alla data dell'incontro.
2. La sottoscrizione della scheda da parte del rilevatore attesta unicamente l'avvenuta raccolta delle dichiarazioni e non ne implica alcuna condivisione, verifica o validazione.
3. La scheda non ha valore probatorio in ordine alla conformità dell'impresa agli obblighi di legge e non può essere utilizzata a tale fine nei confronti di terzi.

Art. 7 — Esclusione di responsabilità

1. O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord non risponde delle conseguenze derivanti da dichiarazioni inesatte, incomplete o non veritiere rese dal datore di lavoro.
2. O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord non risponde dell'eventuale mancata rilevazione di adempimenti non contemplati nella scheda, la quale ha per sua natura contenuto sommario e non esaustivo.
3. Le risultanze della rilevazione non costituiscono in alcun caso presunzione di adeguatezza degli assetti né esonero da responsabilità del datore di lavoro, dell'organo amministrativo o dei delegati.
4. Restano impregiudicate le responsabilità dei professionisti incaricati dall'impresa per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 8 — Condizioni economiche

1. Il servizio è erogato a fronte del versamento di € 250,00, oltre IVA nella misura di legge, a titolo di contributo di partecipazione ai costi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del disciplinare operativo della Commissione.
2. L'importo comprende l'incontro, la redazione della scheda e la consegna del prospetto di smistamento. Non comprende attività successive, approfondimenti su singoli ambiti, redazione di documenti né assistenza nei rapporti con terzi.
3. Il documento fiscale è emesso da O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord secondo la normativa applicabile. L'impresa fornisce in sede di richiesta i dati necessari alla fatturazione elettronica.
4. La disdetta comunicata con almeno dieci giorni di preavviso dà diritto alla restituzione integrale. In caso di disdetta tardiva o di assenza all'incontro concordato, l'importo è trattenuto; è ammesso un unico rinvio senza oneri.



" Servizi **professionali**, vicino a te."



**Ente Nazionale
Bilaterale
e Organismo Paritetico
per la Formazione**

Iscritto al n° 28 del Repertorio
Nazionale degli Organismi
Paritetici

Decreto MLPS n. 92 del
16/10/2024



Art. 9 — Trattamento dei dati personali

- 1. I dati raccolti sono trattati da E.N.Bi.Form., in qualità di titolare del trattamento,** per la gestione della richiesta, per l'erogazione del servizio e per l'assolvimento degli obblighi di legge, secondo l'informativa consegnata unitamente al presente regolamento.
2. La scheda non raccoglie dati relativi alla salute dei lavoratori. Le voci relative alla sorveglianza sanitaria rilevano esclusivamente l'esistenza degli adempimenti organizzativi, mai i giudizi individuali di idoneità.
3. I dati sono conservati per cinque anni dalla data dell'incontro e successivamente cancellati, salvo diverso obbligo di legge.

Art. 10 — Riservatezza

1. Le informazioni acquisite nel corso dell'incontro sono trattate in via riservata e non sono comunicate a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente e dagli obblighi di legge.
2. I dati possono essere utilizzati in forma aggregata e anonima per finalità statistiche e di osservatorio, senza possibilità di identificazione delle singole imprese.

Art. 11 — Comunicazioni agli organi di vigilanza

- 1. E.N.Bi.Form., in qualità di organismo paritetico, è tenuto per legge** a comunicare annualmente agli organi di vigilanza territoriali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati previsti dall'art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. 81/2008. L'adempimento non è allo stato esigibile, trattandosi di disposizione priva di provvedimenti attuativi: l'Ente vi si atterrà non appena ne saranno note modalità e termini, e sino ad allora nessuna comunicazione è effettuata.
- 2. Al servizio disciplinato dal presente regolamento non è riconducibile alcuna attività di consulenza e monitoraggio conclusa con esito positivo, poiché la rilevazione si esaurisce nella consegna e non esprime alcun giudizio. Un esito in tal senso può derivare unicamente dalle azioni poste in essere dal datore di lavoro a valle della rilevazione e dal parere reso da E.N.Bi.Form. ai sensi dell'art. 5, comma 5, secondo modalità di gestione e di accesso rimesse alla Commissione.**
3. La comunicazione ha natura di adempimento di legge e non costituisce segnalazione di irregolarità. Le dichiarazioni raccolte nella scheda non sono trasmesse agli organi di vigilanza.



" Servizi **professionali**, vicino a te."



**Ente Nazionale
Bilaterale
e Organismo Paritetico
per la Formazione**

Iscritto al n° 28 del Repertorio
Nazionale degli Organismi
Paritetici

Decreto MLPS n. 92 del
16/10/2024



4. L'impresa prende atto di quanto precede in sede di richiesta, mediante apposita dichiarazione distinta dagli altri consensi, ed è informata ove l'adempimento divenga esigibile.

Art. 12 — Reclami

1. Eventuali reclami sono indirizzati a O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord all'indirizzo indicato sul sito istituzionale e riscontrati entro trenta giorni.

Art. 13 — Modifiche e rinvio

1. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione degli organi competenti dell'Organismo. Alle richieste già perfezionate si applica il testo vigente alla data della richiesta.

2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge applicabili.